



Comune di Vignole Borbera
Provincia di Alessandria

C. F.: 92007180067 P. I.: 00442290060
Palazzo del Municipio Viale Vochieri 2, 15060 Vignole Borbera
Telefono: 0143 67301 Fax: 0143 677980
www.comune.vignoleborbera.al.it info@comune.vignoleborbera.al.it

REGOLAMENTO COMUNALE di POLIZIA RURALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 29 DEL 29.08.2023

INDICE

CAPO I

SERVIZIO DI POLIZIA

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 Organi preposti all'espletamento del servizio

Art. 3 - Modalità di espletamento del servizio

Art. 4 - Provvedimenti di Polizia Rurale

CAPO II

PROPRIETÀ PRIVATA E FONDI CINTATI

Art. 5 - Ingresso in fondi altrui

Art. 6 - Pulizia dei terreni agricoli incolti

Art. 7 - Divieto di ingresso nei fondi altrui

CAPO III

P A S C O L O

Art. 8- Disciplina e modalità dell'esercizio del pascolo

Art. 9 - Attraversamento del territorio con mandrie e greggi

Art. 10 - Percorrenza di strade pubbliche con animali

Art. 11- Rinvio

CAPO IV

SUOLO PUBBLICO, STRADE, CANALI ED ACQUE DI USO PUBBLICO

Art. 12- Strade pubbliche e pertinenze

Art. 13 - Taglio di erbe e rami o ripulitura delle apparisse

e/o eventuale abbassamento del loro livello e fosse di scolo

Art. 14- Terreni laterali alle strade

al di fuori del centro abitato e al di fuori delle zone pianificate

Art. 15 - I r r i g a z i o n e

Art. 16 - S i e p i

Art. 17 - Atti vietati sulle strade

Art. 18 - Manutenzione di strade vicinali

Art. 19 - Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio di attività agricole

Art. 20 - Ripristino viabilità di uso pubblico o di tracciati sentieristici

Art. 21 - Attraversamento di strade con condutture d'acqua ed altri servizi tecnologici a rete

Art. 22- Divieto di trasporto di carichi dannosi o pericolosi

Art. 23- Trasporto in tutto il territorio comunale di letame e "fanghi"

Art. 24 - Concimaie

Art. 25 - Spandimento di letame e "fanghi"

Art. 26 - Inadempienza

CAPO V

A C Q U E

Art. 27- Deflusso delle acque

Art. 28- Tutela dei corsi d'acqua

Art. 29- I fossi di scolo

CAPO VI

C A C C I A E P E S C A

Art. 30- Caccia e pesca

CAPO VII

PREVENZIONE INCENDI

Art. 31- Accensione fuochi

Art. 32- Prevenzione incendi

CAPO VIII

TRATTAMENTI SANITARI

Art. 33- Trattamenti fitosanitari

Art. 34- Uso di fertilizzanti

Art. 35- Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

Art. 36- Attrezzature irroranti

Art. 37- Lotta contro mosche, zanzare ed altri agenti infestanti

CAPO IX

PIANTE E BESTIAME

Art. 38- Difesa contro le malattie delle piante

Art. 39- Obbligo di denuncia dell'insorgenza delle malattie delle piante

Art. 40- Trasporto di piante e di parti di piante da zone esposte all'infestazione

Art. 41- Norme relative alla protezione delle piante

Art. 42- Terre incolte

Art. 43- Collocamento di esche avvelenate

Art. 44- Derattizzazione

Art. 45- Raccolta di piante medicinali, aromatiche e da profumo

Art. 46- Divieto di distruzione delle nidiate degli uccelli

Art. 47- Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali

Art. 48- Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

Art. 49 - Trasporto di animali in posizioni scomode

Art. 50- Maltrattamento e abbandono di animali

Art. 51- Detenzione di animali da compagnia

Art. 52- Allevamenti ad uso familiare

Art. 53- Allevamenti produttivi

Art. 54- Gatti randagi

Art. 55- Quagliodromi

Art. 56- Fabbricati rurali strumentali

Art. 57- Igiene delle stalle

CAPO X

SANZIONI

Art. 58- Importo delle sanzioni

Art. 59- P r o v e n t i

Art. 60- Rinvio

CAPO I

SERVIZIO DI POLIZIA

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il servizio di Polizia rurale è diretto ad assicurare la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dagli altri Enti Pubblici nell'interesse generale delle colture e dell'attività agraria, nonché la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione dei fossi, rii ed opere di drenaggio a difesa del territorio, viabilità rurale e vicinale.
2. Le presenti norme si applicano in primis nelle zone rurali del territorio comunale o destinate ad usi agricoli dallo Strumento Urbanistico comunale e, per un numero limitato di articoli, in tutto il territorio comunale.

Art. 2

Organi preposti all'espletamento del servizio

1. Il servizio di Polizia Rurale viene svolto dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale con la collaborazione dell'Ufficio Tecnico.
2. Sono fatte salve in proposito le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, del Corpo Forestale dello Stato, della Regione e della Polizia Venatoria ed ogni altra autorità competente.

Art. 3

Modalità di espletamento del servizio

1. Nel procedere ad operazioni di polizia giudiziaria, gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Locale devono attenersi alle prescrizioni di cui alla normativa vigente in materia.
2. Tutte le attività di cui sopra debbono essere, ricorrendone i presupposti, precedute da intimazioni.

Art. 4

Provvedimenti di Polizia Rurale

1. Il Sindaco ha facoltà di emanare ordinanze ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente Regolamento.
2. Fuori da questi casi, le ordinanze in materia di polizia rurale, in attuazione della normativa statale (in primo luogo del Codice della Strada) e regolamentare vigente, sono adottate dal Responsabile del Servizio competente.
3. I provvedimenti di cui ai due precedenti commi del presente articolo sono finalizzati alla eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni, al ripristino dello stato dei luoghi e pongono in atto tutte le misure ritenute necessarie allo scopo.
4. Le ordinanze in particolare debbono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento e le sanzioni a carico degli inadempienti, oltre che l'autorità a cui rivolgersi per l'opposizione, così come previsto dalla legge 241/90 e successive modificazioni

CAPO II

PROPRIETÀ PRIVATA E FONDI CINTATI

Art. 5

Ingresso in fondi altrui

1. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi altrui devono praticarlo in modo da arrecare il minor danno possibile.
2. Il diritto di passaggio nei fondi altrui col bestiame, sia sciolto che aggiogato, specie se vi sono frutti pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che alle altrui proprietà possono derivare dall'esercizio del diritto stesso.

Art. 6

Pulizia dei terreni agricoli incolti

1. I proprietari, i conduttori ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni incolti liberi da rifiuti, da erbe infestanti ed effettuare gli interventi di sfalcio e gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di emergenze sanitarie e/o di igiene pubblica, e per evitare l'insorgenza di incendi di natura dolosa e colposa e incendi causati da eventi naturali.
2. I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono avere cura che i terreni incolti mantengano inalterata la capacità di regimazione idraulica, ovvero mantenere le canalette e gli scoli puliti e in grado di avere un buon deflusso delle acque e devono adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare situazioni di pericolo ed in particolare di innesco di incendi.
3. I proprietari o gli aventi diritto, onde evitare la riproduzione incontrollata di animali nocivi ed insetti dannosi all'uomo, dovranno applicare alle culture agrarie tutte le tecniche necessarie ad evitare queste situazioni.
4. Nei casi di inosservanza delle norme di cui al comma 1 del presente articolo, qualora si generino gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e/o nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il Comune intima, con propria ordinanza, l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni agricoli incolti e provvede, in caso di inottemperanza, all'esecuzione d'ufficio degli stessi, addebitandone i costi al trasgressore.
5. L'inosservanza del presente precetto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 500,00, e nel caso di terreni ricadenti nel centro abitato si applica il massimo della sanzione.

Art. 7

Divieto di ingresso nei fondi altrui

1. Il proprietario che intenda chiudere in qualunque tempo il proprio fondo dovrà attenersi alle norme vigenti in materia.
2. Il divieto di accesso al fondo altrui può essere temporaneamente limitato, con l'adozione di una specifica ordinanza ai sensi del precedente art. 4, qualora uno stato di emergenza o di necessità imponga l'attraversamento del fondo stesso.
3. L'inosservanza del presente precetto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 500,00.

CAPO III

P A S C O L O

Art.8

Disciplina e modalità dell'esercizio del pascolo

1. I proprietari e i conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare le disposizioni di polizia veterinaria e quelle igienico-sanitarie impartite dalle competenti autorità.
2. Nel rispetto dei requisiti di legge, il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito in modo da impedire che, con lo sbandamento o la fuga, rechi danni ai fondi confinanti o a cose e crei molestie e/o timori a persone.
3. Durante le ore notturne, nel pascolo di mandrie e greggi si dovranno adottare tutte le cautele previste dal Codice della strada e dalla normativa vigente.
4. In ogni caso, il pascolo durante le ore notturne, è permesso soltanto nei fondi chiusi da recinti fissi, idonei ad impedire la fuga e lo sbandamento degli animali e conseguenti danni alle proprietà circostanti.

Art. 9

Attraversamento del territorio con mandrie e greggi

1. I proprietari e i conduttori di mandrie e greggi transitanti nel territorio comunale devono impedire fughe e sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie e timori alle persone e danni alle proprietà limitrofe e alle strade.

Art. 10

Percorrenza di strade pubbliche con animali

1. Lungo le strade pubbliche la circolazione di animali condotti al pascolo è consentita preferibilmente su strade locali; è vietato, in ogni caso, condurre moltitudini di animali al pascolo lungo strade caratterizzate da intenso traffico, a prescindere dalla loro classificazione.
2. Nel percorrere le strade i conduttori di armenti o greggi o moltitudini di animali devono osservare la massima cura nella conduzione degli stessi onde poter impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori per le persone e/o danneggiamento a cose. Essi devono evitare che la mandria o il gregge occupino più della metà della sede stradale ed evitare che gli animali rechino molestia ai passanti o intralcio al traffico.
3. Nelle strade pubbliche e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame.
4. In caso di transito su pubblica via o strada si dovrà provvedere, immediatamente dopo il passaggio, alla pulizia della sede stradale interessata.
5. Tutto quanto previsto ai precedenti commi vale anche per il transito dei cavalli.

Art. 11

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capo si rinvia a quanto disposto dal Codice della Strada.

CAPO IV

SUOLO PUBBLICO, STRADE, CANALI ED ACQUE DI USO PUBBLICO

Art. 12

Strade pubbliche e pertinenze

1. E' proibito danneggiare, occupare od alterare la forma delle strade pubbliche e le loro pertinenze, impedire il libero scolo delle acque nei fondi laterali, oppure confluire in esse acqua di fondi, trattenere le acque che dalle strade si riversano nei terreni più bassi o modificare in genere il normale deflusso delle acque meteoriche.
2. E' parimenti vietato il danneggiamento e l'occlusione dei traversanti stradali.
3. I fossi laterali delle strade vicinali, comunali e rurali devono essere, a cura e spese dei frontisti, dei soggetti consorziati e dei privati, ciascuno per il tratto prospiciente il terreno di sua proprietà, mantenuti puliti, in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano, anche nel caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque. Gli stessi fossi devono essere ripuliti almeno una volta all'anno, o quando occorra, anche più volte l'anno.
4. E' proibito scaricare nei fossi delle strade e di condurre in essi acque reflue non pluviali di qualunque natura non idoneamente depurate ed autorizzate.
5. Non possono, altresì, essere stabiliti nuovi accessi o nuove diramazioni dalla strada ai fondi e fabbricati laterali, senza preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada.
6. Chi ha ottenuto la predetta autorizzazione deve uniformarsi alle prescrizioni in essa contenute ed in ogni caso è sempre tenuto a formare e mantenere le opere costituenti l'accesso.
7. Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materiale di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale; devono inoltre essere pavimentati per l'intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a 50 metri a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano.
8. Gli accessi e le diramazioni esistenti dovranno uniformarsi alle prescrizioni del presente regolamento entro un anno dalla sua entrata in vigore previa comunicazione di inizio lavori agli uffici competenti.
9. E' proibito far confluire le acque piovane nelle strade pubbliche.
10. L'inosservanza del presente precetto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 500,00.

Art. 13

Taglio di erbe e rami o ripulitura dei fossi e/o eventuale abbassamento del loro livello e fossi di scolo

1. I proprietari e i conduttori di terreni sul territorio comunale ed in particolare per le zone collinari dovranno provvedere entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno alle seguenti operazioni:
 - a) taglio dei rami e delle erbe che si protendono oltre il ciglio stradale;
 - b) taglio delle erbe sulla riva dei fossi o capi-fossi, botri ecc.;
 - c) ripulitura degli argini degli stessi fossi o capi-fossi, botri ecc.;
 - d) scavo e livellamento dei fossi di scolo, ripulitura dei tombini, degli attraversamenti sotto strada, dei ponticelli e di quant'altro possa impedire il deflusso delle acque meteoriche;
 - e) ricostruzione o realizzazione di nuovi fossi di scolo al fine di mantenere un'ideale capacità di scorrimento delle acque e di regolarne il deflusso. I fossi dovranno avere un decorso trasversale alla pendenza dei terreni, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.
2. I proprietari e i conduttori di terreni sul territorio comunale ed in particolare nelle zone collinari dovranno inoltre attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - a) allargare ed approfondire idoneamente i fossi di scolo, nel caso in cui tali fossi siano incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa;
 - b) eseguire le lavorazioni dei terreni seminativi nudi o arborati nel senso del minor pendio;
 - c) garantire che i fossi di scolo livellari trasversali alla pendenza massima del versante abbiano una profondità doppia di quella di aratura e si trovino ad una distanza idonea allo smaltimento delle acque e comunque non superiore a 25 metri;
 - d) non trasformare terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione.
3. Al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche è fatto divieto ai proprietari o conduttori dei fondi di sopprimere fossi, canali, ciglionamenti e terrazzamenti.
4. Nelle sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostruire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.
5. Il materiale derivante dalla falciatura di erbe e dalla potatura delle piante dovrà essere immediatamente allontanato e smaltito nei modi previsti dalla legge.
6. L'inosservanza del presente precetto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 500,00.

Art. 14

Terreni laterali alle strade al di fuori del centro abitato e al di fuori delle zone pianificate

1. E' proibito aprire canali e fossi o fare qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade senza apposita autorizzazione e comunque a distanza minore della profondità dei canali o scavi, partendo dal confine della strada.
2. Per la costruzione di case o muri di cinta od elevazione di recinzioni di qualsiasi genere lungo le strade fuori dai centri abitati si rinvia a quanto previsto dal Codice della Strada e dal Regolamento Edilizio.
3. E' proibito piantare alberi a distanza minore di metri 5 dal confine stradale e siepi a distanza minore di un metro dal ciglio, se di altezza fino a un metro, di metri. 3 dal ciglio se di altezza superiore; si rinvia comunque a quanto previsto dal Codice Civile e dal Codice della Strada.
4. Le alberature, siepi o altre piante ritenute sporgenti dal filo stradale e le recinzioni poste a distanza inferiore dovranno essere rimosse, improrogabilmente, entro un periodo non inferiore a due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. E' proibito inoltre, in prospicienza di strade comunali e vicinali od opere pubbliche eseguite dall'Amministrazione Comunale o da altri Enti Pubblici, eseguire qualsiasi tipo di lavorazione del terreno a distanza inferiore a due metri dal limite superiore della scarpata o, in assenza di quest'ultima, di mt. 2,00 dal limite interno della cunetta.
6. Le distanze di rispetto per l'aratura previste dal precedente comma 5 si applicano anche in caso in cui i fondi agricoli siano confinanti con i canali irrigui ed i fossi di scolo delle acque meteoriche.
7. Le acque percolanti dovranno confluire in una fossa longitudinale parallela alla strada ed essere correttamente indirizzate ai fossi di scolo le sottostanti chiaviche stradali, senza per nessun motivo danneggiare la scarpata stradale.
8. Le acque non possono defluire su strade pubbliche o vicinali ad uso pubblico.
9. Stesse modalità ed accorgimenti dovranno essere usati anche in presenza di fossi principali, torrenti, fiumi e qualsiasi acqua pubblica.

10. L'interramento provocato da caduta, avulsione o tracimazione di terreno o materiali provenienti dai terreni superiori dovranno essere immediatamente rimossi a cura e spese del proprietario del terreno soprastante, eseguendo, se ritenuto necessario dai competenti uffici, la nuova profilatura degli argini stradali e delle sponde fluviali.

11. Per le distanze delle costruzioni e piantumazioni si rinvia a quanto disciplinato dal Codice della Strada e dall'apposito decreto attuativo.

12. Per ogni altra disposizione riguardante la tutela delle strade e la circolazione, si richiamano le disposizioni di legge vigenti in materia dei regolamenti specifici e del Codice della Strada.

13. La manutenzione degli accessi laterali e dei passi carrabili è posta a carico dei privati frontisti che ne beneficiano, compresi i marciapiedi ad uso pubblico.

14. L'inosservanza del presente precetto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 500,00.

Art. 15

Irrigazione

1. L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.

2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.

Art. 16

Siepi

1. Si definisce siepe una fascia di vegetazione, costituita da alberi (di altezza inferiore a 3 metri) o da arbusti posti in filari, avente larghezza e forma variabile, svolgente la funzione di riparo e delimitazione della proprietà, di frangivento e di protezione delle sponde dei corsi di acqua.

2. I proprietari dei fondi sono obbligati a tenere regolate e a mantenere le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, i marciapiedi ed i canali di scolo e di irrigazione ed a tagliare o far tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

3. L'inosservanza del presente precetto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 500,00.

Art. 17

Atti vietati sulle strade

1. Fatte salve le disposizioni del Codice della Strada, sulle strade comunali e vicinali sono vietati:

a) il percorso con trattori cingolate che non siano munite di sovrappattini o che abbiano ruote metalliche non protette da parti lisce;

b) il traino a strascico di legname, fascine o altro materiale, a meno che le strade non siano coperte da uno strato di neve o di ghiaccio sufficiente ad evitare il danneggiamento della sede stradale;

c) il percorso con veicoli che per sagoma o carico rendano impossibile l'incrocio con altri veicoli;

d) lavaggio automezzi.

Art. 18 Manutenzione di strade vicinali

1. Le strade vicinali di uso pubblico devono essere mantenute, a cura dei frontisti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati in modo da far defluire velocemente le acque meteoriche.

2. I frontisti sono obbligati ad aprire, almeno sopra uno dei lati di esse, una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati.

3. Per le finalità del presente regolamento le strade vicinali di uso pubblico sono equiparate, per gli obblighi, a quelle pubbliche.

4. In assenza del provvedimento di dismissione di una strada vicinale è fatto divieto ai frontisti di installare qualsiasi sistemai o meccanismo di chiusura o restrizione.

Art. 19

Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio di attività agricole

1. E' vietato occupare le strade pubbliche e ad uso pubblico con trattrici e macchine agricole operatrici per l'effettuazione di manovre attinenti le attività agro-silvo-pastorali.
2. E' vietato alterare i confini o sporcare strade pubbliche o ad uso pubblico nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli.

Art. 20

Ripristino viabilità di uso pubblico o di tracciati sentieristici

1. Al fine di consentire una migliore fruizione e lettura del paesaggio agricolo nell'ambito degli interventi di promozione turistica, l'Amministrazione comunale potrà ordinare, sul territorio di pertinenza, il ripristino della viabilità di uso pubblico o di tracciati sentieristici riportati nelle mappe catastali e ad oggi non più percorribili. Inoltre l'Amministrazione potrà attivare il ripristino di quanto sopra per le seguenti finalità:
 - servizio di protezione civile;
 - servizio per migliorare l'operatività del Consorzio di bonifica.
2. Tutto ciò potrà essere attuato, previa comunicazione agli interessati.
3. In caso di inadempienza all'ordinanza il Comune potrà eseguire gli interventi direttamente con addebito di ogni spesa al soggetto inadempiente.

Art. 21

Attraversamento di strade con condutture d'acqua ed altri servizi tecnologici a rete

1. Chi ha acquisito il diritto di attraversare le strade con condotti di acqua, gas, telefono, ecc. è obbligato a mantenere i condotti e i ponti in modo che non possa derivarne danno al suolo stradale e alle pertinenze. Gli stessi soggetti hanno anche titolo ad occupare la sede stradale per il tempo strettamente necessario ai relativi interventi di manutenzione.

Art. 22

Divieto di trasporto di carichi dannosi o pericolosi

1. Qualora il transito su determinate strade comunali o vicinali si presenti dannoso ai fini della conservazione in buono stato delle strade stesse, o pericoloso, è in facoltà del Comune di vietarlo del tutto o limitatamente a determinati tratti delle strade medesime, come pure di imporvi il transito in senso unico e di vietarvi la sosta per talune specie di veicoli o per tutti.
2. In questi casi, l'Amministrazione Comunale, predisporrà la prescritta segnaletica.
3. Analogamente il Sindaco può procedere in via d'urgenza nel caso di sopravvenuto pericolo su strade statali e provinciali attraversanti il territorio comunale, dando immediato avviso dei provvedimenti presi all'Ente proprietario della strada interessata per gli ulteriori adempimenti di propria competenza.

Art. 23

Trasporto in tutto il territorio comunale di letame e "fanghi"

1. Per il trasporto in tutto il territorio comunale dei fanghi di depurazione si dovrà osservare quanto disposto dalla normativa regionale in virtù del D. Lgs. 99/1992.
2. Per le operazioni di stoccaggio, spandimento e interrimento del letame (ammendanti organici e materiali fecali) oltre metri cubi uno, nel periodo da giugno a settembre, l'area di applicazione dovrà essere posta ad una distanza minima di 200 metri da edifici utilizzati; tali operazioni in ogni caso, dovranno essere concluse con il completo interrimento di tutto il materiale entro le ore 11:00 della mattina, in modo da minimizzare la formazione e la diffusione di odori molesti e di polveri nelle ore più calde. Negli altri mesi dell'anno le aree trattate dovranno essere poste ad una distanza minima di metri 200 da edifici utilizzati. Nel caso di presenza di corsi d'acqua l'area di applicazione dovrà risultare ad una distanza minima di metri 200
3. Le operazioni di cui sopra sono vietate in concomitanza di condizioni meteorologiche avverse o con terreni non adatti (pioggia, neve, grandine, terreni bagnati, vento, etc). Devono inoltre essere evitati fenomeni di ruscellamento.
4. Il trasporto in tutto il territorio comunale del letame e di fanghi provenienti da allevamenti quando venga effettuato attraverso strade pubbliche, deve avvenire per le vie meno centrali, per i tratti più brevi e nelle ore di minore densità del traffico, nonché con la scrupolosa osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti.

5. Il mezzo di trasporto non dovrà consentire la fuoriuscita di liquidi di percolazione o comunque derivanti dal materiale trasportato. Vengono richiamate le norme previste dal Codice di buona pratica agricola (Ministero delle politiche agricole e forestali - Decreto 19 aprile 1999 - Approvazione del codice di buona pratica agricola), le norme in materia di spandimento delle acque di vegetazioni e le norme riguardanti la fertirrigazione.
6. Il trasporto deve essere effettuato, nel caso di attraversamento di centri abitati, nelle ore più fresche e precisamente dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e con mezzi coperti da apposito telone fissato alle sponde.
7. Per il trasporto di questi materiali è comunque necessaria una preventiva comunicazione all'Amministrazione Comunale.
8. E' vietato il trasporto di questi materiali nei giorni festivi.
9. E' altresì assolutamente vietato il deposito di tali materiali presso i cassonetti della raccolta differenziata e/o indifferenziata dei rifiuti.
10. E' obbligatorio l'interramento immediato di tali materiali.
11. L'inosservanza del presente precetto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 500,00.

Art. 24

Concimaie

1. Chiunque tiene in esercizio una stalla è tenuto a raccogliere il letame in concimaie con platea impermeabile, posizionate lontane dai corsi d'acqua e dalle abitazioni, e realizzate secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di igiene.
2. La concimaia deve essere costruita in conformati al R.D.L. 1.12.1930 n. 1682 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. 233 e seguenti del T.U. delle leggi sanitarie 27.7.1934 n. 1265.
3. A tale scopo sono necessarie le seguenti capacità (UBA= Unità di bestiame adulta)
 - Letame: superficie minima delle platee 1 mq/UBA;
 - Liquame: Volume minimo della vasca: 0,3mc/UBA;
 - Liquiletame: volume minimo della vasca 0,9mc/UBA.
4. Le concimaie devono essere progettate in modo che il percolato defluisca nella vasca dei liquami. Né la concimaia né la vasca dei liquami possono essere dotate di sfioratore.
5. Le acque di prima pioggia (5 mm o 15 minuti di pioggia) dovranno essere raccolte in apposito pozzetto e utilizzate nella fertirrigazione appena le condizioni meteorologiche lo consentono.
6. Spetterà alla locale ASL determinare eventuali insufficienze, anomalie e/o inconvenienti igienici causati dalla concimaia.
7. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.

Art. 25

Spandimento di letame e "fanghi"

1. Per lo spandimento di letame e fanghi provenienti da allevamenti è necessario rispettare le seguenti disposizioni:
 - interrare immediatamente con opportuna lavorazione del terreno e quindi prevedere la consegna del materiale in quantità tali da poter essere lavorato in giornata;
 - è proibito l'utilizzazione dei prodotti particolarmente polverulenti e maleodoranti in giornate ventose o in aree a 200m dalle abitazioni, strade, corsi d'acqua, ed in generale ove le polveri prodotte possano arrecare disturbo;
 - prevedere lo stoccaggio provvisorio di concimi per il solo giorno di utilizzo, a meno che non siano presenti idonei sistemi di stoccaggio (silos, ecc.) in grado di evitare percolazioni nel terreno, emissioni di polveri e sostanze maleodoranti; è inoltre opportuno che siano adottate pratiche colturali che minimizzino la diffusione di aerosol con interrimento immediato tramite opportuna lavorazione del terreno(aratura). Sono vietate le pratiche di spandimento mediante lance in pressione;
 - ~~prevedere~~ sono proibite operazioni di consegna e spandimento tra le ore 9.00 e le ore 17.00 in autunno ed inverno, e tra le 8.00 e le 20.00 nei mesi estivi, in quanto a tale orario corrispondono in generale le condizioni meteorologiche migliori per la diluizione in atmosfera degli inquinanti;

-accompagnare il materiale organico con informazioni, da fornire da parte del produttore, relative almeno alle caratteristiche chimico-fisiche del prodotto, alla quantità consigliata (Kg/mq. di terreno), alle operazioni da svolgere per la preparazione del terreno e per lo spandimento in campo, alle precauzioni da adottare per minimizzare eventuali diffusioni di polveri o disagi olfattivi, alle condizioni meteo ottimali per la pratica dello spandimento, in maniera da promuovere presso l'utilizzatore il corretto uso del compost/miscela di concimi organici azotati;

-obbligo per l'utilizzatore di informare preventivamente il Comune del luogo e della data dello spargimento sui terreni nella previsione di utilizzare i suddetti materiali allo stato sfuso.

2. I cumuli temporanei di letame in attesa dello spandimento dovranno essere mantenuti coperti con idoneo telo di plastica al fine di limitare odori e sviluppo di insetti. Detti cumuli dovranno essere posti a distanza minima di 250 metri dall'abitato e da edifici singoli e dovranno essere evitate percolazioni nel terreno.

3. L'inosservanza del presente precetto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 500,00.

Art. 26

Inadempienza

1. In caso di trascuratezza o di inadempienza alle prescrizioni di cui agli articoli del presente Capo da parte dei proprietari o di chi per essi, nel termine prefisso loro dal Comune a seguito di intimazione, l'Amministrazione eseguirà d'ufficio i lavori necessari a spese dei proprietari inadempienti e le spese saranno rimosse con i privilegi fiscali, ferma restando la contravvenzione accertata dall'Ufficio di Polizia Municipale.

CAPO V ACQUE

Art. 27

Deflusso delle acque

1. E' vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche, mediante la formazione, negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie, invasi, canali di invito alle derivazioni e altre simili opere le quali, ancorché instabili, possono tuttavia alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti posti a valle.

2. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque dai fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Art. 28

Tutela dei corsi d'acqua

1. Ogni intervento interessante un corso d'acqua pubblica deve rispettare le normative vigenti in materia di acque pubbliche.

2. Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei, lo sradicamento e la combustione dei ceppi degli alberi aderenti alle sponde, le variazioni o le riparazioni di manufatti posti lungo i corsi d'acqua, la posa di tronchi di alberi e di qualsiasi altro mezzo che possa ostruire il corso dell'acqua nel letto di fiumi, torrenti e scolatoi pubblici ed eseguire opere per rendere difficoltoso il transito sulle sponde destinato alla sorveglianza e custodia delle acque.

3. E' vietato inquinare l'acqua delle sorgenti come dei corsi, sia pubblici che privati, con immissione di qualsiasi sostanza atta a causare danno alla salute delle persone ed agli organismi viventi del corso d'acqua.

4. Non è permesso convogliare nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, le materie putride e le acque nere di qualsiasi natura se non previo trattamento di depurazione se non preventivamente autorizzati dal Comune o dalla Provincia e sentito il parere degli organi tecnici e sanitari (Ufficio tecnico comunale, A.S.L., A.R.P.A.).

5. I proprietari e gli utenti di canali artificiali esistenti lateralmente od a contatto delle strade, sono obbligati ad impedire la tracimazione dell'acqua sulle medesime ed ogni danno al corso stradale e sue pertinenze.

6. Nessuno può eseguire opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, botri pubblici, senza il permesso dell'Autorità Amministrativa competente; anche lo scarico od estrazione di materiali di qualunque genere nell'alveo dei corsi d'acqua devono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità competente.

Art. 29

I fossi di scolo

1. I fossi inseriti nelle proprietà private collinari per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni; così pure i terreni lavorati a seminativi, nudi o arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio; qualora ciò non fosse possibile, ogni 25 metri, dovrà essere eseguito un fosso di scolo trasversale alla pendenza.
2. I fossi di scolo, sia quelli situati lungo le strade di qualunque specie che quelli tra le proprietà private, dovranno essere ogni anno spurgati e riattivati in modo da lasciar scorrere liberamente le acque, sia sorgive che piovane; i fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa dovranno essere convenientemente allargati ed approfonditi.
3. E' vietata la soppressione o la deviazione di fossi di scolo o di canalette di convogliamento delle acque piovane.

CAPO VI

CACCIA e PESCA

Art. 30

Caccia e pesca

1. L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle vigenti norme statali e regionali che regolano la materia.

CAPO VII

PREVENZIONE INCENDI

Art. 31

Accensione di fuochi

1. È vietato accendere fuochi a distanza minore di metri 50 dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, da mucchi di paglia, fieno, biada e qualsiasi altro deposito di materiale combustibile.
2. È vietato accendere i fuochi a distanza minore di metri 100 dai boschi.
3. Il fuoco deve comunque essere acceso con l'adozione di ogni possibile cautela e precauzione al fine di prevenire incendi e danni alle altrui proprietà.
4. Il fuoco deve essere costantemente sorvegliato da un sufficiente numero di persone atte ad intervenire in qualsiasi momento, finché il fuoco stesso non sia completamente spento, onde evitare ogni pericolo di riaccensione.
5. È vietato dare fuoco alle stoppie ed ai residui vegetali rimasti sul terreno dopo il raccolto; in alternativa deve essere eseguito interrimento mediante fresatura.
6. È vietato, in ogni caso, dare fuoco a materiali diversi da sostanze organiche vegetali, quali plastiche, tessuti, carta e cartone, legname ecc.
7. È tassativamente vietato inoltre appiccare fuoco a sterpi, macchie, ciglioni e scarpate non tagliate e ad altre sostanze vegetali che non siano state preventivamente tagliate, ammucchiate e trasportate in luogo sicuro.
8. È vietato, in ogni caso, accendere fuochi in presenza di forte vento in qualsiasi stagione dell'anno.
9. E' obbligatorio rispettare per le accensioni di fuochi gli orari previsti dalla normativa regionale in materia
10. Si applicano in proposito le disposizioni previste dal T.U.L.P.S., dal Codice Penale e dalla normativa regionale vigente in materia (L.R. n. 32 del 2-11-1982 Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell' assetto ambientale)

Art. 32

Prevenzione incendi

1. Il deposito e la conservazione di materiale esplodente o infiammabile per uso agricolo è consentito con l'osservanza delle disposizioni del T.U.L.P.S., nonché della normativa vigente in materia di sicurezza per stabilimenti e depositi e per l'impiego e il trasporto di oli minerali.

CAPO VIII

TRATTAMENTI SANITARI

Art. 33

Trattamenti fitosanitari

1. I trattamenti con prodotti fitosanitari devono essere eseguiti secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia.

2. Chi intenda utilizzare presidi sanitari, per cui sia previsto l'obbligo di dare comunicazione del momento e delle modalità del loro utilizzo, deve preventivamente trasmettere all'autorità competente al controllo una planimetria ove siano chiaramente indicati gli appezzamenti di terreno dove si pensa che possa essere necessario somministrare i presidi sanitari.

3. L'effettivo utilizzo dovrà quindi essere preceduto da una comunicazione con cui si indica il momento dell'applicazione ed i terreni interessati idoneamente localizzati, anche a mezzo di planimetria.

4. In via generale il trattamento con presidi sanitari delle coltivazioni è vietato in assenza di uno specifico motivo e deve comunque essere effettuato con opportuna scelta del prodotto, della dose e del momento di somministrazione, in modo da ridurre al minimo i quantitativi utilizzati.

5. Il Comune deve essere sempre preventivamente informato di quanto sopra.

6. L'uso dei prodotti fitosanitari deve essere effettuato secondo le norme di buona tecnica fitosanitaria, evitando i trattamenti in presenza di vento o con condizioni meteorologiche avverse; nei casi di trattamento di terreni o vegetali posti ad una distanza inferiore a 5 metri (fascia di sicurezza) da abitazioni, confini, ricoveri per animali, strade di pubblico passaggio, spazi pubblici; dovranno essere adottati, in tale fascia di sicurezza, metodi di somministrazione non dispersivi, in modo da evitare fenomeni di deriva; l'area interessata dovrà essere adeguatamente segnalata come "area sottoposta a trattamento fitosanitario".

7. E' fatto totale divieto di uso di trattamenti fitosanitari nell'area di rispetto dei pozzi e della centrale del civico acquedotto.

Art. 34

Uso di fertilizzanti

1. L'utilizzo di sostanze fertilizzanti o ammendanti, deve essere effettuato nel rispetto delle distanze di sicurezza da abitazioni, strade, corsi d'acqua e pozzi previste dalle leggi, onde ridurre al minimo gli odori e gli altri effetti molesti. Per il trasporto vengono richiamate le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 24.

2. Nel caso di somministrazione di materia fecale animale, avicola o cunicola o di altri materiali che possono dare origine a fenomeni di maleodoranza la distribuzione deve essere seguita dall'immediato interrimento, tramite appropriate lavorazioni del terreno.

3. I contenitori vuoti di prodotti fitofarmaci o loro coadiuvanti devono essere conferiti a Ditte autorizzate alla raccolta e trasporto di rifiuti speciali; per l'eventuale stoccaggio temporaneo di tali contenitori si dovrà utilizzare un luogo protetto, non accessibili a persone non autorizzate e agli animali.

Art. 35

Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme vigenti in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in proprietà confinanti, l'autore del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o conduttore del fondo interessato, comunicandogli il nome dei formulati commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza degli stessi.

Art. 36

Attrezzature irroranti

1. Le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari non possono essere effettuate in luogo pubblico o aperto al pubblico.
2. E' vietato lo scarico della miscela residua e delle acque di lavaggio delle attrezzature irroranti in corsi o specchi d'acqua, fogne, canali, cunette stradali, scolari e pozzi.

Art. 37

Lotta contro mosche, zanzare ed altri agenti infestanti

1. I titolari di depositi di rifiuti, materiali organici, bacini di acque stagnanti che possono costituire fonte di sviluppo di mosche, zanzare, topi o altri agenti infestanti, devono provvedere alla periodica pulizia dei terreni e dei locali ed adottare tutte le misure atte ad impedire per quanto possibile lo sviluppo di infestazioni.
2. I soggetti di cui al precedente comma dovranno provvedere a proprie spese a trattamenti di disinfezione da mosche, zanzare, topi ed altri agenti infestanti.
3. I titolari di aziende zootecniche sono tenuti a predisporre all'inizio di ogni anno un programma di trattamenti di disinfezione e di derattizzazione che dovrà essere sottoposto al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'ASL.
4. Le lettiere degli allevatori avicoli che presentano infestazioni in atto dovranno essere sottoposte ad adeguato trattamento moschicida prima di essere rimosse dall'interno dei capannoni.
5. Gli effluenti zootecnici e le sostanze organiche a rischio di infestazione muscida non sottoposti a processi tecnologici di stabilizzazione (fanghi di depurazione, residui vegetali putrescibili, ecc.) utilizzati per la concimazione dei campi sia allo stato liquido che solido, devono essere interrati immediatamente e, comunque, entro 24 ore dall'inizio delle operazioni di spandimento. Nei terreni distanti meno di Km 1 (uno) dai centri abitati l'interramento deve essere contestuale, e, comunque, deve essere completato entro le successive 24 ore dall'inizio delle operazioni di spandimento.

CAPO IX

PIANTE E BESTIAME

Art. 38

Difesa contro le malattie delle piante

1. In caso di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, il Comune, d'intesa con le Autorità competenti, impartisce disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità alla normativa vigente in materia di difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari.

Art. 39

Obbligo di denuncia dell'insorgenza delle malattie delle piante

1. E' fatto obbligo ai proprietari e ai conduttori di fondi e di boschi a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda di denunciare all'Ente istituzionalmente competente la comparsa di insetti, crittogame, di altri animali nocivi all'agricoltura e alle foreste e, comunque, di malattie o deperimenti che appaiano diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta all'uopo prescritti e suggeriti.

Art. 40

Trasporto di piante e di parti di piante da zone esposte all'infestazione

1. Quando si verificano casi di malattie diffusibili o pericolose delle piante, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni e gli altri comunque interessati all'azienda non possono trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione se non sono muniti di un certificato di immunità rilasciato dalla competente Autorità.

Art. 41

Norme relative alla protezione delle piante

1. Per i boschi, tutti soggetti a vincolo idrogeologico, valgono le disposizioni contenute nella normativa regionale vigente in materia.
2. Per gli alberi sparsi ed i filari appartenenti a specie di interesse forestale o ornamentale (querce, cipressi ecc.) l'abbattimento è consentito esclusivamente a seguito di rilascio di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale; la richiesta di autorizzazione dovrà contenere le motivazioni fitosanitarie o di pericolosità statica che giustifichino l'abbattimento e dovrà essere a firma di tecnico abilitato iscritto al relativo Albo professionale.
3. Per ragioni di pubblica incolumità l'abbattimento dovrà essere comunicato al Comune assieme ad idonea documentazione a dimostrazione della procedura d'urgenza.

Art. 42

Terre incolte

I proprietari di terre incolte che non siano state destinate ad utilizzazione agraria o silvo-pastorale da almeno tre anni e che presentino un inequivocabile stato di degrado e di abbandono caratterizzato da una diffusa presenza di sterpaglie, rovi o altre piante infestanti sono tenuti alla pulizia delle stesse.

A tal fine si richiama la normativa regionale che disciplina la materia dei vincoli boschivi.

Art. 43

Collocamento di esche avvelenate

1. Ai sensi della normativa regionale vigente in materia sono proibiti l'utilizzo e la detenzione di esche avvelenate, ed è severamente vietato l'utilizzo, l'abbandono, la preparazione o la detenzione di esche e bocconi contenenti sostanze velenose o nocive; tale divieto si applica altresì a qualsiasi alimento preparato in maniera da poter causare intossicazioni o lesioni all'animale che lo ingerisce.

Art. 44

Derattizzazione

1. Le attività di derattizzazione possono essere effettuate secondo le prescrizioni della normativa regionale vigente in materia.

Art. 45

Raccolta di piante medicinali, aromatiche e da profumo

1. La raccolta delle piante medicinali, aromatiche e da profumo è consentita nei limiti e nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Art. 46

Divieto di distruzione delle nidiate degli uccelli

1. Allo scopo di favorire la propagazione degli uccelli per la distruzione degli insetti nocivi è vietato distruggere le nidiate degli stessi.

2. E' parimenti vietato attirare uccelli in trappole artificiali o reti per impadronirsene.

Art. 47

Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali

1. I proprietari e i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo, secondo la normativa vigente.

2. I proprietari e i possessori degli animali colpiti da una delle malattie infettive o diffusive, o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:

- a) isolare gli animali ammalati;
 - b) accantonare, opportunamente custoditi, gli animali morti;
 - c) non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni dell'autorità sanitaria competente;
 - d) evitare la comunanza a mezzo di abbeveratoi e corsi d'acqua.
3. I proprietari e i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dalle autorità sanitarie.

Art. 48

Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

1. Chiunque, nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario, se conosciuto, affinché se li riprenda, o, in caso contrario, al Servizio di Polizia Locale.
2. Egli ha diritto, da parte del proprietario, alla rifusione dei danni eventualmente subiti.
3. Ai sensi dell'art. 925 del Codice civile, chi ritrovi un animale mansuefatto può acquistarne la proprietà, qualora il proprietario dell'animale smarrito sia stato avvertito e non abbia reclamato la restituzione dello stesso entro i termini di legge da quando ha avuto conoscenza del luogo in cui esso si trova.

Art. 49

Trasporto di animali in posizioni scomode

1. Nel trasporto di animali è vietato collocare gli stessi in mezzi insufficientemente aerati e troppo angusti, costringendoli in posizioni innaturali tali da recare loro un'inutile sofferenza, salvi i casi di particolare necessità.

Art. 50

Maltrattamento e abbandono di animali

1. Il maltrattamento e l'abbandono di animali è sanzionato in conformità alle vigenti disposizioni.
2. Il comportamento di cui al precedente comma 1 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 500,00.

Art. 51

Detenzione di animali da compagnia

1. E' consentita la detenzione di animali da compagnia purchè ciò non sia causa di esalazioni o rumori molesti e non possa originare inconvenienti igienico-sanitari o turbativi della quiete pubblica, nel rispetto dell'idoneità degli spazi che occorrono per detenerli.
2. In particolare, per la detenzione e custodia di **CANI**, si fa riferimento al Regolamento Comunale specificamente adottato in materia.

Art. 52

Allevamenti ad uso familiare

1. Nel centro abitato è consentita la detenzione di animali da cortile, esclusivamente per uso familiare, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) detenzione degli stessi in idonei recinti provvisti di presa d'acqua per operazioni di lavaggio/disinfezione, sistemi di raccolta deiezioni e lavaggi, copertura;
 - b) adozione di controllo degli infestanti;
 - c) pulizia periodica giornaliera (mattina e sera) del recinto con proibizione di ogni forma di accumulo di deiezioni (letamaio);
 - d) posizionamento dei recinti a distanza di 10 metri dalle abitazioni altrui e 5 metri dall'abitazione del proprietario/detentore, 5 metri dai confini, da strade o aree pubbliche o ad uso pubblico, salve le distanze maggiori previste dal Codice della Strada o dalle norme edilizie ed urbanistiche;
 - e) presentazione di "uno studio d'ambientazione" all'interno delle zone storiche e ad esse assimilate da allegare alla richiesta di parere. Tale studio è richiesto anche lungo le vie pubbliche o nelle zone di pubblico interesse;
 - f) l'indice complessivo determinato dalla presenza di animali non sia superiore a 200, calcolato secondo la tabella di seguito riportata.
2. Per gli allevamenti ad uso familiare posti all'esterno del centro abitato l'indice di potenzialità massima non potrà essere superiore a 260, calcolato secondo la tabella di seguito riportata, e le distanze saranno pari a 20 metri dalle abitazioni altrui, 10 metri da confini e strade, 5 metri dall'abitazione del conduttore dell'allevamento, salvo distanze diverse dettate da regolamenti ecc. Eventuali concimaie o sistemi di stoccaggio delle deiezioni dovranno essere poste alla distanza di 25 metri da abitazioni e confini.
3. Ai fini della presente regolamentazione si riporta la tabella con indicazione del peso ponderale per ogni animale in modo da poter calcolare la potenzialità massima in ogni zona:

tipo di animale Valore

Faraona 2

Pollame 2

Palmipede 10

Coniglio 5

Piccione 2

con un massimo di 25 capi

Tacchino 15

Suino 30

Bovini 50

Struzzo 30

Equino 20

Ovino, caprino 30

L'adeguamento delle strutture esistenti a quanto previsto nel presente Capo dovrà avvenire entro tre anni dall'entrata in vigore del Regolamento.

Art. 53***Allevamenti produttivi***

1. Gli allevamenti produttivi con un indice di potenzialità inferiore a 1000, calcolato secondo la tabella di cui all'articolo precedente, dovranno rispettare la distanza di 30 metri dai confini, 25 metri dalla casa agricola del conduttore o proprietario dell'allevamento (D.P.R. 303/56), 30 metri da strade pubbliche o ad uso pubblico, 100 metri dalle residenze delle altrui proprietà, 250 metri dal centro abitato, 200 metri da corpo idrico superficiale, acquedotto, pozzo e condotta di acqua potabile.

2. Gli allevamenti produttivi con un indice di potenzialità superiore a 1000, calcolato secondo la tabella di cui all'articolo precedente, dovranno rispettare la distanza di 30 metri dai confini, 25 metri dalla casa agricola del conduttore o proprietario dell'allevamento (D.P.R. 303/56), 30 metri da strade pubbliche o ad uso pubblico, 200 metri dalle residenze delle altrui proprietà, 500 metri dal centro abitato, 200 metri da corpo idrico superficiale, acquedotto, pozzo e condotta di acqua potabile.

3. I lagoni, i bacini e le concimaie dovranno rispettare la distanza di 30 metri dai confini, 30 metri da strade pubbliche o ad uso pubblico, 200 metri dalle case sparse e dalle strutture ricettive extralberghiere, 500 metri dal centro abitato, 200 metri da corpo idrico superficiale, acquedotto, pozzo e condotta di acqua potabile.

4. Per le concimaie inerenti allevamenti con un indice di potenzialità inferiore a 1000 calcolato secondo la tabella di cui all'articolo precedente che adotteranno sistemi di contenimento degli odori (coperture o altro sistema accettabile) potrà essere concessa di ridurre le distanze fino al 50%.

5. I canili sono equiparati agli allevamenti con indice di potenzialità inferiore a 1000, calcolato secondo la tabella di cui all'articolo precedente .

6. Per gli allevamenti esistenti che non rientrano nei parametri stabiliti per le distanze ai commi precedenti, è consentito l'aumento del numero di capi fino al 25% di quelli già detenuti, previo parere favorevole dell'ASL.

6. Riguardo all'allevamento esistente nel perimetro del centro abitato del Capoluogo (allevamento intensivo di conigli in cunicolo) dovrà essere favorita la delocalizzazione individuando una nuova area nell'ambito del territorio comunale da destinarsi ad accogliere tale attività , compatibilmente con le attività e le destinazioni di cui alle norme urbanistiche comunali, anche in deroga a quanto sopra stabilito.

Art. 54***Gatti randagi***

1. In presenza di colonie di gatti randagi, previo referto del servizio veterinario sulla condizione di igienicità, sentito il servizio di igiene pubblica, il Comune provvederà all'attivazione del provvedimento di allontanamento degli animali, fino alla cattura e loro collazione in idonea struttura.

2. Per quanto non previsto, si rinvia alla disciplina in materia di colonie feline.

Art. 55

Quagliodromi

1. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività dei quagliodromi è istituita una fascia di rispetto di metri 100 lungo il perimetro dei quagliodromi nella quale è vietato detenere o ricoverare cani.

Art. 56

Fabbricati rurali strumentali

1. Per le finalità di cui al presente regolamento per fabbricati rurali strumentali si intendono tutte le costruzioni destinate all'esercizio dell'attività produttiva agricola: fienili, ricoveri per animali, concimaie, locali di deposito, forni essiccatoi ed altri annessi rurali.

2. Fatte salve le norme urbanistiche comunali, i nuovi fabbricati rurali strumentali devono essere realizzati in modo da essere adeguatamente separati dai fabbricati ad uso abitativo.

3. I locali di deposito delle derrate alimentari per uso zootecnico devono essere idonei a riparare le derrate stesse dalla pioggia e a preservare la stabilità delle loro caratteristiche merceologiche e sanitarie. Gli stessi, ad eccezione dei fienili e dei locali adibiti alla raccolta ed al deposito di silos, devono essere dotate di una reticella di protezione a difesa da roditori ed insetti.

4. E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari per uso zootecnico anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri prodotti fitosanitari.

5. I depositi di legname da ardere, paglia, fieno, fascine nonché ogni altro materiale infiammabile o esplodente sono soggetti alle vigenti norme per la prevenzione incendi.

Art. 57

Igiene delle stalle

1. Il bestiame deve essere tenuto in stalle che dovranno essere costruite o adeguate in conformità ai seguenti criteri e prescrizioni:

a) sufficiente aerazione;

b) pareti intonacate in buono stato di manutenzione;

c) impianti o accorgimenti tecnico-costruttivi che evitino il ristagno di deiezioni e facilitino il mantenimento del bestiame pulito da sterco o altro materiale.

d) mangiatoie ed abbeveratoi idonei;

e) impianti o accorgimenti tecnico-costruttivi che evitino odori per le abitazioni vicine.

2. È vietato tenere animali da cortile nelle stalle.

CAPO X

SANZIONI

Art. 58

Importo delle sanzioni

1. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente Regolamento spetta, in via principale, agli Ufficiali ed Agenti del Servizio di Polizia Locale e della Polizia Giudiziaria. L'accertamento può essere effettuato anche da un dipendente della Pubblica Amministrazione non provvisto della qualifica di cui sopra, a mezzo di apposito verbale da trasmettere alla Polizia Locale, che procederà ai sensi di legge. Le competenze tecniche agronomiche e di misurazione sono attribuite all'Ufficio Tecnico comunale, con l'ausilio di quello addetto alla Vigilanza.

2. Per le violazioni costituenti reato a norma delle vigenti leggi sarà provveduto, da parte degli agenti accertatori, alla relativa comunicazione all'Autorità Giudiziaria secondo le modalità del vigente Codice di procedura penale.

3. Fatto salvo il principio di "specialità" di cui all'art. 9 della Legge n. 689/1981, le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da Euro 103,00 ad Euro 500,00, salvo diversa espressa sanzione indicata dal Regolamento stesso o dalla legge.

4. Si applicano le norme vigenti in materia di pagamento in misura ridotta, di opposizione, di ordinaria ingiunzione, previste dalla citata Legge n. 689/1981.

5. In aggiunta alla sanzione pecuniaria può essere inflitta la sanzione amministrativa accessoria consistente:

a) nella sospensione o cessazione di una determinata attività sanzionata;

- b) nella rimozione delle opere abusive nel caso di danneggiamento di manufatti o di occupazione di spazi abusivi;
- c) nel ripristino dello stato dei luoghi.
6. Qualora l'intimato non ottemperi agli obblighi di cui al precedente comma è possibile disporre, quando ne ricorrano gli estremi, l'esecuzione di ufficio a spese degli interessati.
7. Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate a norma del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200,00 ad Euro 500,00 salvo diversa espressa sanzione indicata dal Regolamento stesso o dalla legge.
8. Chiunque non ottemperi alle Ordinanze contingibili ed urgenti emanate dal Sindaco a norma delle leggi vigenti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 ad Euro 500,00 salvo diversa espressa sanzione dal Regolamento stesso o dalla legge.
9. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, senza che sia stato presentato ricorso entro 30 giorni dalla contestazione o notifica, sarà provveduto al recupero della somma interamente dovuta a titolo di sanzione con le procedure di cui alla Legge n. 689/1981 o al R.D. 639/1910.
10. Per motivi di igiene pubblica, quando se ne ravvisi la necessità, il Comune eserciterà il potere sostitutivo rivalendosi per le relative spese nei confronti del trasgressore.
11. Le procedure sanzionatorie di cui al presente articolo possono, se ritenuto opportuno, essere precedute da intimazioni ad adempiere.

Art. 59

Proventi

1. I proventi delle penalità pecuniarie spettano al Comune e dovranno essere destinati a scopi di recupero o sistemazione ambientale.

Art. 60

Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle normative nazionali e regionali in materia.